

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 CO 1 DEL CCNL 22 GENNAIO 2004 PER
L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI VARALLO POMBIA DI PERSONALE DIPENDENTE DEL
COMUNE DI MARANO TICINO**

Il giorno del mese di dell'anno

Presso la sede del Comune di Varallo Pombia

TRA

a) il COMUNE DI VARALLO POMBIA, rappresentato dache interviene nel presente atto nella sua qualità di, che agisce in nome e per conto del Comune di Varallo Pombia c.f. 00366270031;

E

b) il COMUNE DI MARANO TICINO, rappresentato dache interviene nel presente atto nella sua qualità di Che agisce in nome e per conto del Comune di Marano Ticino c.f.

PREMESSO:

- che l'art. 14 co. 1 primo periodo del CCNL 22 gennaio 2004 e s.m. e i., prevede che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza"*;
- che il Comune di Varallo Pombia ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare l'Arch. Gadda Sergio, dipendente del comune di Marano Ticino per assolvere alle proprie necessità istituzionali di gestione dell'Area Tecnica Comunale;
- che il Comune di Marano Ticino ha prestato il suo assenso all'utilizzo richiesto;
- che il dipendente interessato ha prestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- che il secondo periodo del citato comma 1 dell'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 prevede che la convenzione *"definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore"*;

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa di cui sopra viene richiamata come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il Comune di Marano Ticino assegna al Comune di Varallo Pombia il proprio dipendente Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Arch. Gadda Sergio, inquadrato nella categoria D, posizione economica D3, con profilo professionale Istruttore Direttivo Area Tecnica al fine di utilizzarlo presso l'area tecnica del Comune di Varallo Pombia in veste di Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica, per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, per un tempo di 9 ore settimanali, pari alla quota del 50% dell'orario contrattuale.

Art. 3

Il dipendente, per le funzioni svolte, farà capo a ciascuna delle due Amministrazioni per le quali le funzioni stesse vengono svolte.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Comune di Marano Ticino, previa acquisizione degli elementi necessari dal Comune di Varallo Pombia, per le parti di sua competenza in applicazione della presente convenzione e dai provvedimenti da essa derivanti.

Art. 4

Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici degli enti in misura pari alle ore come determinate al precedente art. 2).

In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati.

Sarà comunque compito delle singole Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza del dipendente nei rispettivi Enti, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).

Art. 5

a) Il Comune di Varallo Pombia corrisponderà al Comune di Marano Ticino, nella misura oraria unitaria derivante dall'attività di collaborazione lavorativa prestata, l'importo pari agli emolumenti ed assegni dovuti al Responsabile del servizio, comprensivo degli oneri sociali per contributi previsti dal vigente CCNL EELL, oltre alle spese di viaggio debitamente documentate per recarsi da Marano Ticino all'altro Comune, sulla base del rimborso pari ad 1/5 (un quinto) del costo della benzina super riferita al tempo per l'uso del proprio mezzo.

b) Non sono comprese nel riparto le spese riferite alla partecipazione di detto personale convenzionato a convegni, giornate di studio, seminari, comunque attinenti all'attività professionale, che verranno autorizzate e liquidate dal Comune di Marano Ticino.

c) E' inoltre riconosciuta fin d'ora la potestà del conferimento al Responsabile del servizio di Marano Ticino convenzionato, da parte di ognuno dei due Sindaci, delle funzioni di responsabile del servizio presso il proprio comune, ai sensi dell'art. 17 del D.Lvo 267/2000 e s.m.i. Il trattamento economico derivante, in ragione di dette funzioni, è compreso nel riparto e tiene conto della possibilità di cui all'art. 14 del CCNL di categoria 2002/2004 del 22/1/2004 e successive integrazioni, previo accordo tra i due Sindaci sull'entità dell'importo.

d) Al fine di garantire la dovuta erogazione degli emolumenti di cui al precedente comma a) il Comune di Varallo Pombia si obbliga al pagamento al Comune di Marano Ticino, della nota di

rimborso che si prevede in cadenza semestrale, predisponendo nella parte passiva del proprio bilancio annuale gli stanziamenti relativi.

e) Sono esclusi da detta concorrenza gli emolumenti che ogni singolo comune, nell'esercizio autonomo dell'attività di servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, eroga a titolo diverso dagli emolumenti sopra richiamati, come per rimborso di indennità di missione o di lavoro ove spettante o altri compensi consentiti dalla legge.

Art. 6

La presente convenzione ha durata di anni uno dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 fatti salvi nuovi eventuali accordi in caso di rinnovo o di estinzione anticipata da parte del Comune di Varallo Pombia con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 7

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- a) per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- b) per scadenza naturale della presente convenzione;
- c) per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- d) per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 120 giorni da parte dell'ente recedente.

Art. 8

a) Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli Enti Locali.

b) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Marano Ticino

Per il Comune di Varallo Pombia